

nell'intento dello spostamento dei nomi compresi nella stessa lista.

E, poichè ho la parola, permettete che vi sottoponga un'altra proposta semplicemente di forma, che non importa alcun contrasto con le disposizioni della legge. È prevedibile il caso che in un collegio si presenti una sola lista, ed allora mi parrebbe opportuno stabilire, a risparmio di operazioni elettorali, che la Commissione provinciale che stabilisce e numera gli elenchi, possa dichiarare che sono senz'altro proclamati eletti i candidati compresi in questa lista, qualora non superino il numero dei seggi assegnati al collegio. (*Interruzioni — Commenti*).

Implicito sarebbe così l'accertamento che in quel collegio non esiste che un partito (*Interruzioni*) ciò che risulterebbe evidente dal fatto che quella lista non ha competitori.

E questo sistema si potrebbe adottare anche quando, pur'essendo parecchie le liste presentate, il numero complessivo dei diversi candidati compresi nelle medesime non superi quello dei seggi del collegio.

Con ciò si eviterebbero le operazioni elettorali perfettamente inutili in questo caso.

In questi sensi ho formulato un articolo 7-bis che sarebbe così concepito:

« Qualora non fosse stata presentata che una sola lista, se il numero dei candidati corrisponde o è inferiore al numero dei seggi assegnati al collegio, questi candidati sono proclamati senz'altro eletti dalla Commissione elettorale provinciale. Ed anche nel caso in cui fossero state presentate diverse liste, qualora il numero complessivo dei candidati segnati nelle liste predette non oltrepassa quello dei seggi assegnati al collegio, i predetti candidati saranno senz'altro proclamati eletti dalla suddetta commissione ».

È un caso, ripeto, che può verificarsi, ed io mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su questa possibilità la cui soluzione nel senso da me indicato eviterebbe delle operazioni inutili.

Mi riservo poi di parlare agli articoli seguenti su ciò che riguarda la tecnica della votazione, che deve essere circondata da tutte le garanzie possibili per far salva la libertà e la sincerità dell'elezione.

PRESIDENTE. Segue l'onorevole Camerini il quale ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 6, sostituire:

« La scheda elettorale conterrà stampate tutte le liste presentate nei modi e termini suddetti con la sola indicazione del nome e cognome dei candidati.

« Ogni lista porterà in alto il contrassegno figurato a norma dell'articolo 3° ed un piccolo quadrato.

« La scheda sarà fatta stampare dalla prefettura a spese dello Stato per consegnarsi a ciascun elettore nei rispettivi uffici di sezione, nel momento della votazione ».

« All'articolo 7, sostituire:

« L'elettore esprime il suo voto di lista segnando il quadratello posto in alto della lista inserita nella scheda.

« L'elettore può cancellare nella lista i nomi dei candidati che crede.

« Saranno considerate nulle le schede con aggiunta di nomi manoscritti, sieno compresi o meno nelle liste.

« La scheda è dall'elettore chiusa nella busta consegnatagli con essa dal presidente dell'ufficio di sezione a norma dell'articolo 79 dal testo unico ».

Ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Onorevoli colleghi! Indubbiamente non si può discutere dell'articolo 6 senza discutere dell'articolo 7, perchè l'articolo 6 si riferisce alla forma della scheda, la quale è in diretta, indispensabile dipendenza del metodo di scrutinio.

Quindi io invertirò l'ordine della discussione occupandomi prima dell'articolo 7.

Nell'articolo 7, secondo la nuova proposta presentata ieri dal Governo, con l'assenso della Commissione, abbiamo due modalità essenziali: l'aggiunta dei nomi, limitata al caso in cui la scheda non sia completa e per un numero di posti anche assai limitati; e il voto di preferenza.

Per ciò che riguarda la prima modalità, cioè l'aggiunta dei nomi, evidentemente essa non è che un parziale *panachage*.

Senza tornare su ciò che è stato detto, cioè che il *panachage* è condannabile per ragioni di coerenza e di opportunità politica, osservo che coloro i quali condannano con me il *panachage* non possono ammettere che una parziale applicazione di esso rientri così di soppiatto nella legge. Perchè, ciò che non è giusto nè opportuno non può ammettersi nè in tutto nè in parte e queste forme di transazioni sono peggiori dei sistemi assoluti.